



COMUNE DI TRENTO

Servizio Risorse Finanziarie

Ufficio Canoni e Tariffe

piazza di Fiera, 17 | 38122 Trento
tel. 0461 884157 | fax 0461 884154
tributi.comune.tn@cert.legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:
lun. mar. mer. ven. 8 - 12 / gio. 8 - 16

Trento, 13 settembre 2017

Prot. n. C_L378/RFS013/209187/2017

BANDO DI GARA INTEGRALE PROCEDURA APERTA

Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio comunale di data 28.06.2017 n. 87, successivamente modificata da deliberazione del Consiglio comunale di data 12.09.2017 n. 112, è stata indetta **procedura aperta** per l'affidamento in concessione del **servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni del Comune di Trento (periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2022)**.

CIG n. 71990289D5

La procedura aperta, disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., prevede l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nell'Allegato n. 2 al presente bando. La valutazione è condotta secondo le disposizioni vigenti e in conformità alle norme contenute nel Paragrafo VII del presente bando.

Procedura soggetta ad AVCPass.

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico-finanziario) della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che **deve essere stampato e presentato in gara come specificato nel seguito.**

A partecipare alla seduta di gara pubblica, fissata per il **giorno martedì 24 ottobre 2017 alle ore 9.00 presso Sala Natività – Palazzo Thun (piano terra), Via Belenzani n. 19 – Trento**, sono ammessi tutti gli offerenti.

A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221

www.comune.trento.it

CODICE AUSA 0000164583

COMUNE DI TRENTO



N.B.

Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Simonetta Simonetto (tel. 0461.884157) – Ufficio Canoni e Tariffe del Servizio Risorse Finanziarie.

Sostituti in caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Michela Ferrari – Capo Ufficio Canoni e Tariffe (tel. 0461.884076) oppure dott.ssa Franca Debiasi – Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie (tel. 0461.884455 / 0461.884334).

Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: **tributi.comune.tn@cert.legalmail.it** al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltre al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it).

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno lunedì 9 ottobre 2017 e sono comunicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

PARAGRAFO I - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è l'affidamento a terzi del **servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni del Comune di Trento** (periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2022), così come specificato nell'art. 1 del capitolato d'oneri (Allegato n. 1 al presente bando) e precisamente:

1. la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in conformità al D.Lgs. n. 507/1993 e ss. mm. e i.;
2. l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti.

Il Comune trasferisce all'Impresa affidataria (concessionario) tutte le "potestà pubbliche" afferenti alla gestione dei servizi sopra elencati, alle condizioni e secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri e relativo allegato, che costituiscono l'Allegato n. 1 al presente bando.

Lo svolgimento dei servizi deve avvenire nel rispetto del capitolato d'oneri e relativo allegato: tutte le disposizioni del capitolato d'oneri costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta. L'esecuzione del contratto deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall'offerta presentata in sede di gara.



Il valore complessivo della concessione (al netto di IVA) per la durata del contratto è stato stimato in circa **Euro 1.515.000,00** (unmilione cinquecentoquindicimila/00).

Detto importo è calcolato in via presuntiva, essendo legato ad elementi determinabili in esito alla procedura di gara e nel corso della gestione.

Il valore complessivo della concessione è stato stimato tenendo conto del gettito effettivo riferito ai 5 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara (esercizi finanziari chiusi: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016), calcolando la misura dell'aggio posto a base di gara, pari al 17%, sul gettito medio annuale pari a Euro 1.484.588,20 (al netto dell'importo della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive), per l'intera durata contrattuale, ivi compreso il periodo (massimo 1 anno) riferito alla eventuale proroga tecnica da concedere esclusivamente nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio (quindi, complessivamente 6 anni); l'importo ottenuto è stato quindi integrato con il gettito effettivo medio, sempre riferito alle citate 5 annualità, della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive.

Con riferimento ai servizi oggetto del presente bando, **non risulta necessario prevedere costi per la sicurezza**, né predisporre il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.).

La concessione in oggetto non presenta suddivisione in lotti.

N.B.

Si precisa che non si procede all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto nel caso in cui intervenga nel frattempo una convenzione CONSIP oppure altre convenzioni poste in essere dall'APAC della Provincia Autonoma di Trento nel quadro delle iniziative volte all'aggregazione e centralizzazione della domanda nell'acquisto di beni e servizi (a oggi non presenti) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione CONSIP o APAC.

PARAGRAFO II – DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto tra Comune e concessionario viene regolato da apposito contratto sottoscritto dalle parti.

A norma dell'art. 4 del capitolato d'onere, la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza 01.01.2018 ovvero, se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato del servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto del capitolato d'onere.

Dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, l'Impresa, su richiesta del Comune, è tenuta a garantire la gestione dei servizi oggetto del capitolato d'onere alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per il tempo strettamente



necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno.

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

PARAGRAFO III – MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO E MINIMO GARANTITO

La spesa per la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni è finanziata con i fondi previsti nel bilancio di previsione nei pertinenti capitoli di parte corrente.

A norma dell'art. 5 del capitolato d'oneri, **il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale.**

L'aggio, da calcolarsi sulle riscossioni dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e dei relativi accessori, escluso l'importo della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive di esclusiva competenza del concessionario, è stabilito nella misura risultante dalla gara esperita.

L'aggio è trattenuto dal concessionario secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 16 del capitolato d'oneri.

L'impresa aggiudicataria deve emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica riferita all'aggio trattenuto deve contenere tassativamente, oltre al CIG, anche il codice univoco ufficio, comunicati al concessionario prima dell'avvio del servizio. Deve inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.

A norma dell'art. 11 del capitolato d'oneri, al fine di verificare l'osservanza, da parte dell'Impresa, delle norme e prescrizioni del C.C.N.L. e delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, il Comune opera sull'importo netto progressivo delle prestazioni fatturate una ritenuta dello 0,50 per cento che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Pertanto, a tutela degli adempimenti di cui sopra e ai fini dell'applicazione della norma, nonché a maggior precisazione di quanto previsto nel capitolato d'oneri, l'aggio netto deve essere calcolato sottraendo una sua quota pari allo 0,50 per cento che dovrà essere riversata al Comune alle scadenze trimestrali di cui all'art. 16 del capitolato d'oneri. Tale quota sarà svincolata soltanto alla scadenza del contratto secondo quanto previsto dall'art. 11 del capitolato d'oneri. Eventuali importi pregressi non riversati saranno fatti valere sulla cauzione definitiva, con obbligo di reintegro.

Nessun altro importo, a qualsiasi titolo, è dovuto all'Impresa oltre l'aggio di cui all'art. 5 del capitolato d'oneri e la maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive.



Ai sensi dell'art. 5 del capitolato d'oneri, è stabilito a favore del Comune un incasso minimo garantito, al netto dell'aggio contrattuale, di euro 1.200.000,00 per ciascun anno, eventualmente rideterminato secondo quanto offerto in sede di gara.

Per le annualità che sono gestite dall'Impresa per un periodo inferiore all'anno, il minimo garantito è calcolato in proporzione a tale periodo.

Qualora l'ammontare delle riscossioni non raggiunga il minimo garantito, l'Impresa è tenuta a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattualmente stabilito, con le modalità di cui all'art. 16 del capitolato d'oneri. In tale evenienza l'Impresa ha diritto di trattenere fino a pareggio dell'importo versato gli introiti successivi ma relativi a tributi già accertati nell'anno in cui è avvenuta l'integrazione, non riscossi a causa di contestazioni, ricorsi, morosità.

PARAGRAFO IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono tenuti ad indicare, secondo quanto sarà meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**.

Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.

A norma dell'art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto al Paragrafo VII.



SEZIONE I - IMPRESA PARTECIPANTE SINGOLARMENTE

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo:

1. assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
2. ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo quanto disposto nell'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;
3. ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e come disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000, n. 289, con la precisazione che il requisito finanziario posseduto deve essere quello di cui all'art. 3 bis, comma 1 lett. b) del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, fermo restando il disposto di cui all'art. 2 bis del medesimo art. 3 bis del citato D.L. n. 40/2010. Sono ammesse alla gara anche imprese con sede in altro Stato membro che producano certificazione equivalente alla iscrizione al suddetto Albo e altresì conforme alle disposizioni vigenti in materia nei rispettivi Paesi. Detta certificazione deve in ogni caso essere rilasciata dalla competente autorità del rispettivo Stato di stabilimento.

Si precisa che non sono ammesse alla gara le imprese per le quali sia stata disposta la cancellazione o la sospensione dall'iscrizione all'Albo medesimo secondo il disposto degli artt. 11 e 12 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289;

4. ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., aver gestito regolarmente un servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016) per comuni appartenenti alla classe III o II o I (secondo la classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.) oppure, in alternativa, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., aver gestito regolarmente un servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per almeno un anno negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016) per comuni appartenenti alla classe III o II o I (secondo la classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.), purché l'aggio netto minimo annuo riconosciuto nel corso di 12 mesi sia stato almeno pari ad euro 70.000,00. Per aggio netto si intende l'aggio al netto della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive e degli oneri fiscali.

Si precisa che non sono considerati i servizi per i quali si sia giunti ad una risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Impresa o per i quali l'Impresa sia incorsa in decadenza a norma dell'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289;



5. presenza di una sede operativa sul territorio del Comune di Trento, ovvero assunzione dell'impegno tassativo all'apertura entro la data di avvio del servizio.

L'appartenenza di una Via/Piazza al Comune di Trento è rinvenibile nel sito www.comune.trento.it seguendo il percorso: Città/Come orientarsi/Cartografia/Cartografia generale (apri)/Cartografia di base (start) e cercando la Via/Piazza nell'apposita casella di ricerca posta sul menù in alto, oppure seguendo il percorso: Città/Come orientarsi/Stradario/Accedi a Stradario (entra) ed effettuando da qui la ricerca.

Si ricorda che l'articolo 80 "Motivi di esclusione" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevede:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei



membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i



provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del Codice Civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.



356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste, ferma restando la necessità che sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività oggetto del presente bando in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano.

SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Il servizio prevede un'unica prestazione principale e, pertanto, non essendo previste prestazioni secondarie, a norma dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., sono ammessi esclusivamente i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. "orizzontale" e i requisiti indicati nella **Sezione I del presente Paragrafo devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:**



- I) il requisito di cui al **numero 1.** deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;
- II) il requisito di cui al **numero 2.** deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;
- III) il requisito di cui al **numero 3.** deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;
- IV) il requisito di cui al **numero 4.**, non essendo frazionabile, deve essere posseduto **dall'impresa capogruppo**;
- V) il requisito di cui al **numero 5.** si intende realizzato se posseduto **da almeno un'impresa** del Raggruppamento.

SEZIONE III – CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti descritti nella Sezione I del presente Paragrafo. In caso contrario, i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

PARAGRAFO V

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI

Il presente bando, comprensivo di tutti i suoi allegati, **è pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it) in versione integrale** e può essere richiesto al Comune di Trento - Servizio Risorse Finanziarie - Ufficio Canoni e Tariffe, Piazza Fiera n. 17 (mediante PEC al seguente indirizzo: **tributi.comune.tn@cert.legalmail.it**).

Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata (in formato cartaceo) avverrà **entro 5 giorni** lavorativi dal ricevimento della richiesta e tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente che si presenti nella sede del Servizio Risorse Finanziarie - Ufficio Canoni e Tariffe - o plico raccomandato. L'Amministrazione non assume responsabilità per ritardi nella consegna del plico da parte del servizio postale.

Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato sul sito sopra indicato.

Per partecipare alla gara le Imprese interessate devono **far pervenire** secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**COMUNE DI TRENTO
Ufficio Protocollo
VIA MACCANI N. 148
38121 TRENTO**



**ENTRO LE ORE 12.00
DEL GIORNO LUNEDI' 23 OTTOBRE 2017
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

un **plico chiuso** (cd. "*plico esterno*") sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità), contenente la documentazione di cui al Paragrafo VI del presente bando di gara integrale.

Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e il suo mancato rispetto comporta **l'esclusione dalla gara a norma del citato art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 e s.m.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura:

"Offerta relativa alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni del Comune di Trento (periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2022)".

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012, costituisce **causa di esclusione dalla gara**:

- 1) **la mancata indicazione sul plico** sopra descritto **del riferimento della gara** cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- 2) **la mancata chiusura del plico sopra descritto** con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione, fermo l'esame della situazione di fatto concretamente verificatasi.

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148, il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'**Allegato n. 3** al presente bando di gara debitamente compilato per la parte riferita all'Impresa offerente.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi del Comune di Trento diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a



cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di migioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

PARAGRAFO VI - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

SEZIONE I - IMPRESE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

CAPITOLO 1 - INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno indicato al Paragrafo V deve essere inserito, **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato:

- la documentazione sotto indicata al **Capitolo 2 “Documentazione Amministrativa”** del presente Paragrafo;
- i plichi “A1 - Offerta tecnica” e “A2 - Offerta economica” indicati al **Capitolo 3 “Offerta”** contenenti la documentazione indicata nel medesimo Capitolo.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli **deve essere presentata in carta resa legale** (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta **da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del numero 1. del Capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.**

CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno deve essere inserita (unitamente ai plichi indicati nel Capitolo 3, contenenti la documentazione indicata nel medesimo Capitolo) **tutta la documentazione indicata nel presente Capitolo.**

1. Una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera**, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m., accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di offerenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per gli offerenti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) **attestante**:



A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

B. (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale – se ammesse a norma del presente bando, - misto – se ammesse a norma del presente bando, - in cooptazione, secondo le indicazioni del presente bando*), **l'indicazione della mandataria** (capogruppo) e **della/e mandante/i, la specificazione delle parti del contratto** che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

(se consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

(se consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la specificazione delle parti del contratto che saranno assunte da ciascuna delle imprese consorziate, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. **l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., così come specificati nel Paragrafo IV del presente bando;**

OPPURE

di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario)



- ziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da A.N.AC. nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;
 - qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente al pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
 - ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., "si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62".

N.B.

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso di curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

N.B.

A PENA DI ESCLUSIONE

Deve essere prodotta tutta la documentazione prescritta dalle norme che nel seguito si riportano integralmente.

Si riportano di seguito:

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

- l'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso



della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

D. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

1. ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo quanto disposto nell'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;
2. ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e come disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000, n. 289, con la precisazione che il requisito finanziario posseduto deve essere quello di cui all'art. 3 bis, comma 1 lett. b) del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, fermo restando il disposto di cui all'art. 2 bis del medesimo art. 3 bis del citato D.L.



n. 40/2010. Sono ammesse alla gara anche imprese con sede in altro Stato membro che producano certificazione equivalente alla iscrizione al suddetto Albo e altresì conforme alle disposizioni vigenti in materia nei rispettivi Paesi. Detta certificazione deve in ogni caso essere rilasciata dalla competente autorità del rispettivo Stato di stabilimento.

Si precisa che non sono ammesse alla gara le imprese per le quali sia stata disposta la cancellazione o la sospensione dall'iscrizione all'Albo medesimo secondo il disposto degli artt. 11 e 12 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289;

- ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., aver gestito regolarmente un servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016) per comuni appartenenti alla classe III o II o I (secondo la classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.) oppure, in alternativa, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., aver gestito regolarmente un servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per almeno un anno negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016) per comuni appartenenti alla classe III o II o I (secondo la classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.), purché l'aggio netto minimo annuo riconosciuto nel corso di 12 mesi sia stato almeno pari ad euro 70.000,00. Per aggio netto si intende l'aggio al netto della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive e degli oneri fiscali;

Si precisa che non sono considerati i servizi per i quali si sia giunti ad una risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Impresa o per i quali l'Impresa sia incorsa in decadenza a norma dell'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

La presente dichiarazione deve essere completata con la precisa indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso del requisito di carattere speciale di cui sopra, volto a dimostrare le capacità tecniche e professionali e, pertanto, deve contenere l'indicazione: dell'**oggetto** del contratto, dell'**Ente** per il quale sono stati effettuati il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del **periodo** di svolgimento (e, **eventualmente, ove pertinente, l'entità dell'aggio** netto annuo riconosciuto nel corso di 12 mesi) e dell'**attestazione della regolarità** dell'esecuzione del contratto stesso.

- presenza di una sede operativa sul territorio del Comune di Trento, ovvero assunzione dell'impegno tassativo all'apertura entro la data di avvio del servizio;

L'appartenenza di una Via/Piazza al Comune di Trento è rinvenibile nel sito www.comune.trento.it seguendo il percorso: Città/Come orientarsi/Cartografia/Cartografia generale (apri)/Cartografia di base (start) e cercando la Via/Piazza nell'apposita casella di ricerca posta sul menù in alto, oppure seguendo il percorso: Città/Come orientarsi/Stradario/Accedi a Stradario (entra) ed effettuando da qui la ricerca.



E. ALTRE DICHIARAZIONI

1. che **non ricorrono le ulteriori cause di esclusione** descritte nel Paragrafo IV del presente bando e precisamente:
 - che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016 e Allegato n. 13 al presente bando e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

NB:

Si ricorda che l'art. 67 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. stabilisce che:

Art. 67 – Partecipazione precedente di candidati o offerenti

1. *Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.*
2. *Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.*
3. *Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.*

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente dichiarazione con tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi.

I requisiti di cui al presente Paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente



Paragrafo V, pena l'esclusione.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti ai precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il fac-simile Allegato n. 4 al presente bando.

In alternativa, l'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti ai precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con **linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016)**, Allegato n. 5 al presente bando.

In tale ultimo caso è preciso obbligo dell'operatore economico verificare la rispondenza dei contenuti del D.G.U.E. alle richieste del presente bando.

In merito si segnala che il D.G.U.E. predetto non è aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (riportato nel suo testo coordinato nel paragrafo IV sezione I del presente bando): pertanto, l'offerente che sceglie di rendere le sopracitate dichiarazioni utilizzando il D.G.U.E. deve presentare apposita dichiarazione integrativa del D.G.U.E. riportante la posizione dello stesso con riferimento ai motivi di esclusione introdotti dalle citate modifiche all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il D.G.U.E., in ogni caso, deve essere integrato presentando apposita **dichiarazione integrativa con riferimento ai contenuti di cui alla **lettera E** del presente Paragrafo in merito all'essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento.**

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E.

- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV, e VI del D.G.U.E.;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E. scrivendo nel capo "vedi allegato n. ____";
- in sede di compilazione è necessario accertarsi che tutte le informazioni richieste al punto 1 del presente capitolo siano presenti nel D.G.U.E.: in difetto è necessario procedere ad una integrazione del D.G.U.E. mediante specifica dichiarazione come sopra esposto;
- il D.G.U.E. può essere utilizzato per qualsiasi forma di partecipazione (in ATI, in Consorzio per il Consorzio e per le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara): in ogni caso deve essere fatto riferimento alle pertinenti indicazioni del presente bando nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli istituti.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la



dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni previste nel numero 1. possono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

2. **La documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione – DELLA CAUZIONE PROVVISORIA.**

L'ammontare della cauzione provvisoria, a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è pari al 2% del valore complessivo stimato della concessione, così come determinato a norma dell'art. 8 della direttiva comunitaria 2014/23/UE, trattandosi, nel caso di specie, di affidamento in concessione, come indicato al Paragrafo I.

Pertanto, l'ammontare della cauzione provvisoria deve essere almeno pari a **euro 30.300,00.**

Si ricorda che l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce:

«L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle



riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente».

N.B.: in applicazione della disposizione normativa citata e al fine di disporre delle riduzioni ivi indicate è necessario che l'Impresa alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati o le ulteriori certificazioni previste dalla medesima norma (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) o ne autocertifichi il possesso, nonché - ove pertinente - una dichiarazione attestante la qualificazione di microimpresa, piccola o media impresa.

A tal fine si ricorda che l'art. 3, comma 1 lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. così stabilisce:

«microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».

La Stazione appaltante si riserva di verificare, tramite l'acquisizione della pertinente documentazione, la veridicità delle dichiarazioni rese a tal fine dagli offerenti e procede in ogni caso alla relativa verifica sull'impresa aggiudicataria laddove la stessa intenda procedere alla dimidiazione della cauzione definitiva: la predetta verifica avviene mediante acquisizione della necessaria documentazione. L'acquisizione avviene d'ufficio laddove il dato risulti da documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione (purché indicata dall'Impresa interessata alla verifica in riscontro a specifica richiesta) o tramite richiesta espressa all'impresa con assegnazione di specifico termine.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire:



- A.** tramite **deposito in contanti**, con versamento diretto presso il Tesoriere dell'Amministrazione (UNICREDIT S.p.A. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801) nel rispetto dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all'originale, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere consegnata la distinta della banca ordinante unitamente ad una ricevuta del versamento da parte del tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. **In tal caso deve essere presentato, a pena di esclusione, anche l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**
- B.** **in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. **In tal caso deve essere presentato, a pena di esclusione, anche l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**
- C. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.**
Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:
- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)** ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
 - intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.AC. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.



La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. A tal fine, si allega un fac-simile di dichiarazione del soggetto sottoscrittore della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria (Allegato n. 10).

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto dovuta a ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante e/o che indichino quale **foro competente** per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito un foro diverso da quello ove ha sede la stessa.

Si ricorda che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.



Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

N.B.

In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:

- 1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione - ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso;
- 2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
- 3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.

Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.

3. La **DICHIARAZIONE** (in carta legale o resa legale), resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa, attestante:

- di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il capitolato d'oneri e il relativo allegato;

N.B.: la mancata accettazione del capitolato d'oneri (e del relativo allegato) **comporta la presentazione di una variante non ammessa a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.**

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal capitolato d'oneri. In merito, si precisa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto presso:
 - Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro, viale Verona - 38123 Trento (tel. 0461904510);
 - Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione Ambientale, viale Verona - 38123 Trento (tel. 0461904633);
 - Provincia Autonoma di Trento - Servizio Lavoro, via Gilli, 4 - 38121 Trento (tel. 0461494002).

N.B.:

In allegato al presente bando (Allegato n. 6) è posto un fac-simile di dichiarazione di cui al numero 3., del quale si richiede l'utilizzo per la partecipazione alla gara.



4. La **DOCUMENTAZIONE in originale** comprovante il versamento di **euro 140,00** a titolo di contribuzione per A.N.AC. secondo il disposto della deliberazione A.N.AC. di data 21 dicembre 2016 e secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione> .

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo <http://contributi.avcp.it> .

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG della presente gara** indicato in apertura del presente bando che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando Manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente ottiene la ricevuta di pagamento (da stampare e inserire nel plico esterno di cui al Paragrafo V, unitamente all’ulteriore documentazione di cui al presente Capitolo 2 ed esternamente ai plichi di cui al Capitolo 3) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul “Servizio di Riscossione”;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere inserito in originale nel plico esterno di cui al Paragrafo V, unitamente all’ulteriore documentazione di cui al presente Capitolo 2 ed esternamente ai plichi di cui al capitolo 3.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la Stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, richiede al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.

Fermo restando quanto di seguito indicato, secondo il disposto della deliberazione 21 dicembre 2016 dell’A.N.AC. il mancato versamento del contributo o l’effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporta l’esclusione dalla gara.



5. Il **PATTO DI INTEGRITA'** allegato al presente bando (Allegato n. 7) debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore.

A norma dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m. comporta l'esclusione dalla gara:

- la mancata presentazione del documento "PATTO DI INTEGRITA'" debitamente sottoscritto secondo quanto sopra indicato;
 - la mancata sottoscrizione del documento "PATTO DI INTEGRITA'", con le modalità sopra indicate, da parte dell'Impresa offerente, dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento già costituito, anche di una sola delle Imprese raggruppate nel caso di raggruppamento non ancora costituito;
 - l'integrazione del "PATTO DI INTEGRITA'", con postille e/o condizioni non previste.
6. Il "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.

N.B.

Fermo quanto stabilito alla Sezione IV del presente Paragrafo in merito al soccorso istruttorio, l'omessa presentazione

- anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate di cui al numero 1., lettere A, B, C, D ed E e/o
- della cauzione provvisoria di cui al numero 2. e/o
- della dichiarazione di cui al numero 3. e/o
- della documentazione di cui al numero 4. e/o
- della documentazione di cui al numero 5.

comporta l'esclusione dalla gara

a norma dell'art. 31 della L.P. 2/2016 e s.m., degli artt. 80, 83 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 e s.m. e della deliberazione dell'A.N.AC. di data 21 dicembre 2016.



CAPITOLO 3 – OFFERTA

A) PRESCRIZIONI GENERALI

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente punto.

Nel plico esterno, di cui al Paragrafo V, devono essere inseriti:

- il **plico A1**, descritto nel successivo punto **A1**, contenente l'offerta tecnica.
- il **plico A2**, descritto nel successivo punto **A2**, contenente l'offerta economica.

Entrambi i plichi (A1 e A2) devono:

- a) essere chiusi con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente delle diciture "**PLICO A1 – OFFERTA TECNICA**" e "**PLICO A2 – OFFERTA ECONOMICA**".

N.B.

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. devono essere presentate una ed una sola offerta tecnica e una ed una sola offerta economica.

Costituisce causa di esclusione dalla gara:

- **la presentazione di più offerte tecniche e/o economiche, senza possibilità alcuna di regolarizzazione;**
- **attesa la necessità di procedere in via prioritaria all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica rispetto al plico contenente l'offerta economica, per garantirne la segretezza, comporta l'esclusione dalla gara la mancanza delle diciture sopra indicate alla lettera b), nel caso in cui non sia possibile individuare il plico contenente l'offerta tecnica rispetto a quello contenente l'offerta economica.**

L'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate **ciascun offerente**, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta una dichiarazione contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta tecnica (per quanto attiene alle giustificazioni dell'offerta economica la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte ed è valutata dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che conduce il subprocedimento di verifica dell'anomalia), che costituiscono segreti tecnici o commerciali, **completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso.**

In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l'accesso è consentito senza limitazione alcuna.

In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione valuta i contenuti della stessa e la sussistenza di una "comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente" da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle



giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.
Rimane fermo che, a norma dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

A1) PLICO A1 - OFFERTA TECNICA

Nel plico A1 - Offerta tecnica, deve essere inserito quanto di seguito indicato.

- 1) **La documentazione costituente l'OFFERTA TECNICA**, redatta secondo le modalità di seguito indicate.
 - a) **L'offerta tecnica si compone:**
 - **di una RELAZIONE** redatta in forma schematica, sintetica e chiara (indicativamente due facciate) in cui siano dettagliati gli aspetti specificati alla lett. A) "OFFERTA TECNICA" - lett a) "Progetto di organizzazione complessiva del servizio" - punto 1) dell'Allegato n. 2 al presente bando;
 - **delle DICHIARAZIONI** contenute nell'Allegato n. 8 al presente bando.

La relazione costituente il Progetto di organizzazione complessiva del servizio e le dichiarazioni di cui all'Allegato n. 8 sono necessarie per l'attribuzione del punteggio riservato all'offerta tecnica e devono essere **redatte su carta legale o resa legale**;

- b) la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere datata e sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata a impegnare legalmente l'Impresa offerente secondo quanto prescritto in apertura del presente Paragrafo;
- c) nella formulazione dell'offerta tecnica si invitano i concorrenti a seguire quanto indicato nell'Allegato n. 8, indicando, **ove richiesto**, l'espressione sia in cifre che in lettere (con la precisazione che in caso di discordanza l'Amministrazione considera valida l'espressione in lettere);
- d) l'offerta tecnica deve essere redatta nel **rispetto del capitolato d'oneri e del suo allegato i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili** del servizio.

Si precisa che :

- gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali;
- la documentazione presentata verrà esaminata ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel paragrafo VII.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

Costituisce **causa di esclusione dalla gara** la presenza nel contesto dell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica presentata.



N.B.

- In caso di mancata presentazione della relazione sarà assegnato punteggio pari a 0 (zero), esclusa ogni possibilità di regolarizzazione;
- in caso di mancata indicazione delle voci richieste sarà assegnato punteggio pari a 0 (zero) alla voce o alle voci mancanti, esclusa ogni possibilità di regolarizzazione;
- in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica sarà assegnato punteggio pari a 0 (zero) all'intera offerta tecnica, per gli elementi di riferimento, esclusa ogni possibilità di regolarizzazione;
- la mancata presentazione dell'offerta tecnica comporta l'assegnazione di punteggio pari a 0 (zero) per tutti gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, esclusa ogni possibilità di regolarizzazione;
- in caso di mancata indicazione di uno o più dei valori richiesti (sia in cifre che in lettere) l'offerta tecnica è valutata con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero) all'elemento di riferimento;
- in caso di mancata indicazione del valore richiesto in cifre o in lettere la Commissione valuta l'offerta tecnica nel solo caso in cui l'espressione del solo valore presente sia comprensibile e inequivocabile;
- non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le imprese che nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica non abbiano raggiunto il punteggio pari a 35 (trentacinque) sui 70 (settanta) disponibili.

A2) PLICO A2 - OFFERTA ECONOMICA

Nel plico A2 - Offerta economica, deve essere inserito **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato.

- 1) **L'OFFERTA ECONOMICA**, redatta secondo le modalità di seguito indicate.
 - a) L'offerta economica, che si compone delle dichiarazioni contenute nell'Allegato n. 9 al presente bando, necessarie per l'attribuzione del punteggio riservato all'offerta economica, deve essere **redatta su carta legale o resa legale** e recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'impresa offerente;
 - b) l'offerta economica deve essere datata e sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata a impegnare legalmente l'Impresa offerente secondo quanto prescritto in apertura del presente Paragrafo;
 - c) nella formulazione dell'offerta economica si invitano i concorrenti a seguire quanto indicato nell'Allegato n. 9, indicando l'espressione sia in cifre che in lettere (con la precisazione che in caso di discordanza l'Amministrazione considera valida l'espressione in lettere).

N.B.

Costituisce causa di esclusione dalla gara

- la formulazione dell'offerta economica secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alla lettera c), nel caso in cui l'offerta non sia identificabile in



modo inequivocabile;
– la mancata indicazione anche solo di una delle voci richieste nell'Allegato n. 9 (esclusa ogni possibilità di regolarizzazione);
– la mancanza di sottoscrizione dell'offerta economica, esclusa ogni possibilità di regolarizzazione.

N.B.

A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte parziali o comunque condizionate: le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con conseguente esclusione dalla gara, **senza possibilità alcuna di regolarizzazione.**

- 2) Eventualmente la **DICHIARAZIONE** in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da suo procuratore, attestante la volontà di procedere a SUBAFFIDAMENTO di parte del servizio in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e, comunque, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del capitolato d'oneri.

Tale dichiarazione dovrà contenere, a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi dell'esclusione della facoltà di subaffidamento, l'indicazione delle singole parti del servizio che si intendono subaffidare (limitatamente alla materiale attività di affissione dei manifesti e all'installazione, manutenzione e delocalizzazione degli impianti pubblicitari), fermo restando che a norma dell'art. 13 del capitolato d'oneri:

- a) **è vietato il subappalto del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;**
- b) è consentito, previa autorizzazione del Comune, il subaffidamento del servizio oggetto del capitolato d'oneri limitatamente alla materiale attività di affissione dei manifesti e all'installazione, manutenzione e delocalizzazione degli impianti pubblicitari;
- c) è previsto che l'impresa provveda al deposito del contratto di subaffidamento presso l'amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio dello svolgimento delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
- d) è previsto che, al momento del deposito del contratto di subaffidamento presso il Comune, l'Impresa trasmetta le certificazioni attestanti l'assenza, in capo al subaffidatario, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e il possesso da parte dello stesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 83, comma 3, del decreto medesimo, come meglio dettagliato alla **lett. C) del successivo Paragrafo IX.**

N.B.

In allegato al presente bando (**Allegato n. 11**) è posto un fac-simile di dichiarazione di subaffidamento che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la presentazione della presente dichiarazione anche al fine di evitare esclusioni dovute a errori di natura formale.



**SEZIONE II - IMPRESE CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO**

In caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la documentazione descritta nella Sezione I del presente Paragrafo VI, dedicata alle Imprese singole, deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le ulteriori modalità descritte nella presente Sezione rinviando per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti alla Sezione II del Paragrafo IV del presente bando:

A) INDICAZIONI GENERALI

Valgono in ogni caso le indicazioni generali contenute nel Capitolo 1 della Sezione I del presente Paragrafo.

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA

Nel plico esterno di cui al Paragrafo V deve essere inserita - **a pena di esclusione** – la documentazione indicata nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo con le seguenti precisazioni:

- a) la **DICHIARAZIONE** di cui al **numero 1., lettera A. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna delle Imprese aderenti il raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del Paragrafo IV del presente bando;
- b) la **DICHIARAZIONE** di cui al **numero 1., lettera B. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna delle Imprese aderenti il raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del Paragrafo IV del presente bando;
- c) la **DICHIARAZIONE** di cui al **numero 1., lettera C. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna delle Imprese aderenti il raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del Paragrafo IV del presente bando;
- d) la **DICHIARAZIONE** di cui al **numero 1., lettera D. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna delle Imprese aderenti il raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del Paragrafo IV del presente bando, con le seguenti precisazioni:
 - d1) la dichiarazione prescritta al **punto 1., lettera D. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti al raggruppamento;



- d2) la dichiarazione prescritta al **punto 2., lettera D. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
- d3) la dichiarazione prescritta al **punto 3., lettera D. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa dall'Impresa capogruppo;
- d4) la dichiarazione prescritta al **punto 4., lettera D. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da quella fra le Imprese partecipanti al raggruppamento che dispone del requisito in questione;
- e) la **DICHIARAZIONE** di cui al **punto 1., lettera E. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna delle Imprese aderenti il raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del Paragrafo IV del presente bando;
- f) la **DOCUMENTAZIONE** comprovante la costituzione della cauzione provvisoria di cui al **numero 2. del Capitolo 2 della Sezione I del Paragrafo VI** e la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione deve essere resa dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti e deve contenere l'espresso riferimento a tutte le Imprese partecipanti, nonché l'espressa indicazione che la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione del contratto da parte del raggruppamento nel suo insieme.
N.B.: In caso di Associazione temporanea di imprese, l'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando che – a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - la riduzione per le microimprese, piccole e medie Imprese è ammessa solo nel caso in cui il raggruppamento sia costituito esclusivamente da Imprese dotate di tale caratteristica.
- g) la **DICHIARAZIONE** di cui al **numero 3. del Capitolo 2 della Sezione I del Paragrafo VI** deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna delle Imprese aderenti il raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del Paragrafo IV del presente bando;
- h) la **DOCUMENTAZIONE** comprovante il versamento (che è unico) a titolo di contribuzione per A.N.AC. di cui al **numero 4. del Capitolo 2 della Sezione I del Paragrafo VI che è effettuato dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti**. È ammesso anche il versamento effettuato da un'Impresa facente parte del raggruppamento diversa dalla capogruppo purché vi sia il chiaro ed inequivoco riferimento a tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento partecipante alla gara;
- i) il **PATTO DI INTEGRITÀ** di cui al **numero 5. del Capitolo 2 della Sezione I del Paragrafo VI** deve essere sottoscritto da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento;



- l) il “**PASSOE**” di cui al **numero 6. del Capitolo 2 della Sezione I del Paragrafo VI** deve essere presentato da **ciascuna** delle imprese raggruppate nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;
- m) **la documentazione costituente l'offerta tecnica** descritta al **numero 1) del punto A1) del Capitolo 3** della Sezione I del presente Paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna** delle imprese partecipanti;
- n) **l'offerta economica** descritta al **numero 1) del punto A2) del Capitolo 3** della Sezione I del presente Paragrafo deve:
- recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A. di **ciascuna** delle Imprese partecipanti;
 - recare la sottoscrizione del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna** delle imprese partecipanti;
- o) la dichiarazione di **subaffidamento** descritta nel **numero 2) del punto A2) del Capitolo 3 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere sottoscritta da **ciascuna** delle Imprese partecipanti.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – **a pena di esclusione dalla gara** – le seguenti prescrizioni:

- a) il **Consorzio** deve presentare **tutta** la documentazione indicata nella Sezione I del presente Paragrafo VI dedicato alle Imprese singole nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate;
- b) a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. **il Consorzio e ciascuna delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa** alla gara devono produrre – **a pena di esclusione dalla gara** - unitamente alla documentazione prescritta nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo (e quindi nel plico esterno di cui al Paragrafo V del presente bando unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo ed ai plichi contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, ma esternamente agli stessi) **le dichiarazioni di cui al numero 1., lettere A, B, C ed E, e di cui al numero 3 del Capitolo 2** della Sezione I del presente Paragrafo. Si precisa che è in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;
- c) **le dichiarazioni di cui al numero 1., lettera D, della Sezione I del presente Paragrafo devono essere presentate – a pena di esclusione dalla gara** – oltre alla documentazione prescritta nel Capitolo 2 della Sezione I del presente



Paragrafo ed unitamente alla stessa (e quindi nel plico esterno di cui al Paragrafo V del presente bando unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo e ai plichi contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, ma esternamente agli stessi):

con riferimento ai punti D 1. e D 2.: dal Consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara;

con riferimento al punto D 3.: dal Consorzio o da una delle imprese consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara, fermo restando che il requisito di cui trattasi non è frazionabile;

con riferimento al punto D 4.: dal Consorzio o da una delle imprese consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara.

Si precisa sin d'ora che, ai fini dell'ammissione alla gara, le presenti dichiarazioni sono verificate sulla scorta della normativa vigente in materia di ammissione alle gare dei Consorzi. E' in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;

- d) il "**PASSOE**" di cui al **numero 6. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere prodotto **dal Consorzio e da ciascuna delle imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa,** nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;
- e) **tutta** l'ulteriore documentazione prevista **nella Sezione I del presente Paragrafo** deve essere presentata **dal Consorzio** nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate.

SEZIONE IV – SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione del disposto dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o elementi e/o documenti di cui al Capitolo 2, Sezione I, del presente Paragrafo VI (ivi compresa la mancata sottoscrizione), la seduta di gara è sospesa e si procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi e/o documenti con la precisazione che, in ogni caso, il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate (**SOCCORSO ISTRUTTORIO**) si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alle dichiarazioni di cui al numero 1. del Capitolo 2 del Paragrafo VI, Sezione I (comprese quelle dovute in caso di concordato con continuità aziendale):



- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore ove richiesto;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

B) in merito al deposito cauzionale di cui al numero 2. del Capitolo 2 del Paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del titolo attestante la costituzione del deposito cauzionale - garanzia fidejussoria ovvero ricevuta del tesoriere (o distinta della banca ordinante in caso di bonifico bancario) in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato: la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- mancata sottoscrizione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fidejussore o mancata sottoscrizione della stessa;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
- mancata presentazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 nel caso di presentazione di cauzione dimidiata o mancata produzione in allegato alla documentazione costituente la cauzione provvisoria delle ulteriori certificazioni o dichiarazioni che consentono la riduzione dell'importo della cauzione a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- mancata presentazione dell'impegno di soggetto garante a presentare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste al numero 2. del Capitolo 2 del Paragrafo VI Sezione I;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
- mancata indicazione di tutte le imprese costituenti l'ATI in caso di raggruppamento;

C) in merito alla dichiarazione di cui al numero 3. del Capitolo 2 del Paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni richieste da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di



accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

D) in merito al contributo ad AN.AC. di cui al numero 4. del Capitolo 2 del Paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.

N.B.

Atteso il disposto dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e s.m. e la delibera dell' A.N.AC. di data 21 dicembre 2016, **si procede ad escludere l'offerente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;**

E) in merito al Patto di Integrità di cui al numero 5. del Capitolo 2 del Paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- mancata sottoscrizione del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste;

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non è ammessa la regolarizzazione per gli elementi e i documenti costituenti l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

All'attivazione del soccorso istruttorio non consegue l'applicazione di alcuna sanzione.

PARAGRAFO VII - PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 6 ter, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e degli artt. 37 e 38 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, la gara si svolge secondo il procedimento di seguito indicato.

Il Presidente di gara di cui all'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei



contratti, in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicati nel presente bando, procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara.

Procede, di seguito, all'apertura dei plichi ritualmente presentati dagli offerenti e alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando.

A norma dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati (anche dando mandato – a tal fine – al responsabile del procedimento di gara) assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce **causa di esclusione** il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di gara o del responsabile del procedimento di gara.

Il Presidente di gara provvede di seguito a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dai concorrenti ammessi e contenenti rispettivamente:

- a) plico A1: offerta tecnica;
- b) plico A2: offerta economica.

Di seguito, i plichi contenenti le offerte tecniche (plico A1 - Offerta tecnica), risultati conformi a quanto richiesto nel presente bando, vengono trasmessi alla Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

Ciascun plico contenente l'offerta economica (plico A2 - Offerta economica) non viene aperto, ma semplicemente siglato sui lembi di chiusura dal Presidente di gara e quindi consegnato al responsabile del procedimento affinché lo custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verrà aperto.

La Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m. a fronte della previsione del comma 6 ter del medesimo art. 21 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del comunicato del Presidente di A.N.AC. di data 22 marzo 2017.

La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. corredata dai *curricula* dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa in applicazione del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 61 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito descritti secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.



La Commissione prevista dal citato art. 38 si riunisce in seduta pubblica per ricevere dal Presidente di gara i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dagli offerenti ammessi.

Procede, di seguito, all'apertura dei plichi predetti e a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.

Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti contenuti nel "Plico A1 – Offerta tecnica" presentati da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente bando e la conseguente ammissione al prosieguo della gara. Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica puntualmente dettagliati nell'Allegato n. 2 al presente bando "Parametri per la valutazione delle offerte", nel rispetto delle modalità indicate nel medesimo, con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.

Laddove le modalità di attribuzione del punteggio descritte nell'Allegato n. 2 al presente bando non siano puramente matematiche o oggettive, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.

Fermo quanto indicato nel citato Allegato n. 2, la Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o raggugli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato e i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che viene trasmesso dalla Commissione stessa al Presidente di gara.

Il Presidente di gara, quindi, ricevuto il verbale della Commissione convoca una nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti mediante PEC nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni.

Il Presidente di gara in seduta pubblica procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche "Plico A2 - Offerta economica", ad accertare la regolarità e



completezza della documentazione negli stessi contenuti e a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente bando).

Contemporaneamente procede a dare lettura dell'offerta economica.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora il Presidente di gara accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

Il Presidente di gara procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate nell'Allegato n. 2 al presente bando "Parametri per la valutazione delle offerte".

Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria sommando ai punti già attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica i punti attribuiti dal Presidente di gara stesso all'offerta economica. Nel caso in cui due offerenti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria provvisoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto nella graduatoria provvisoria stessa, procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte del soggetto da collocare al primo posto della graduatoria provvisoria.

Il Presidente di gara, quindi, accerta la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica, intesa a constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione: a norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti attribuiti all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara. A norma dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è rimessa al Presidente di gara la valutazione del carattere anormalmente basso anche per offerte che, pur non superando il limite suddetto, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta.

Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Presidente di gara sospende la seduta pubblica di gara e ne dà comunicazione al Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, quindi, procede a richiedere per iscritto le spiegazioni dell'offerta di cui all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. assegnando alle Imprese un termine (non inferiore a giorni quindici) per rispondere.

Le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: in particolare, le giustificazioni dell'offerta devono avvenire mediante la presentazione delle **ANALISI** che evidenzino gli elementi costitutivi dell'offerta (es. dettaglio del costo del lavoro, canone di affitto dei locali, materiali e beni di consumo, attrezzature e macchinari impiegati e relativa manutenzione, dettaglio dei costi della sicurezza aziendali che - data la peculiarità del servizio in gara - non vengono richiesti in sede di offerta economica ma eventualmente in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta, spese generali e utile d'impresa, tutto



quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata). Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono indicare il costo complessivo sostenuto dall'Impresa per l'effettuazione del contratto in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria. In particolare il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente. Le spiegazioni devono essere corredate da copia (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegata copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. L'Impresa, nella quantificazione del costo del lavoro, deve tenere conto e dare specifica indicazione degli eventuali accordi di settore applicabili in Provincia di Trento.

Si ricorda che, a norma dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente l'offerta economica, tenendo conto degli elementi di cui al citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che



l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Ai fini della valutazione delle spiegazioni prodotte, il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi del supporto della Commissione.

Acquisite le spiegazioni sopra descritte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento procede a valutarle e può chiedere chiarimenti e/o integrazioni all'Impresa fissando un termine breve.

Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può considerare anormalmente basse le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente bando di gara.

Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta e a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

E' sottoposta a verifica la prima migliore offerta se la stessa appare anormalmente bassa e, nel caso in cui la stessa sia ritenuta anomala, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte risultate anomale.

Delle operazioni compiute dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento viene redatta apposita relazione che è inoltrata al Presidente di gara.

Il Presidente di gara, quindi, procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC.

Nella nuova seduta pubblica, il Presidente di gara comunica gli esiti della valutazione condotta illustrando il verbale che li documenta. Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili o rilevino il mancato rispetto delle prescrizioni degli atti di gara (con particolare riguardo alle prescrizioni minime inderogabili fissate nel capitolato d'onori) o dell'offerta tecnica.

Concluse le operazioni predette il Presidente di gara procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse sommando al punteggio attribuito all'offerta economica i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.



Fermo restando il sorteggio eventualmente già effettuato per la formazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui due Imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dal Presidente di gara e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della medesima graduatoria, si procede, nel corso della medesima seduta pubblica, ad estrazione a sorte dell'Impresa aggiudicataria.

Il Presidente di gara ha la facoltà di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche presentino un aggio superiore o uguale a quello posto a base di gara e/o un importo del minimo garantito inferiore a quello posto a base di gara.

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dalla Commissione (per la parte tecnica) e dal Presidente di gara, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Il Presidente di gara procede ad aggiudicare la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria: l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. n. 2/2016 e s.m., del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg. e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione (per la parte tecnica) e il Presidente di gara possono comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora la Commissione (per la parte tecnica) o il Presidente di gara abbia un fondato motivo di ritenere che i partecipanti si siano accordati al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione della fornitura non subisca pregiudizio.

N.B.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche



mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione.
E' facoltà del Presidente di gara convocare le sedute pubbliche direttamente nel corso di una precedente seduta pubblica: in tal caso non si procede alla comunicazione agli offerenti né alla pubblicazione sul sito.

Durante le sedute pubbliche sopra indicate il Presidente di gara procede anche agli adempimenti connessi all'AVCPass, in particolare inserendo nel sistema stesso le offerte presentate e l'annotazione delle eventuali esclusioni. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente di gara (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva non abbia presentato il PassOE, è chiamata, a norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente di gara o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione (nel caso in cui sia stata l'impresa aggiudicataria a non presentare il PassOE). In esito a tali pronunce e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente di gara o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

PARAGRAFO VIII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE - VERIFICA DEI REQUISITI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

SEZIONE I - IMPRESE SINGOLE

A norma dell'art. 22 della L. P. n. 2/2016 e s.m., l'Amministrazione procede nei confronti dell'Impresa aggiudicataria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) della documentazione di seguito indicata.

- a) Certificato generale del casellario giudiziale riferito:
- al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
 - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali o Consorzi;
 - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;



- al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
- in ogni caso ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza;
- in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
- in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa, se pertinenti;
- in ogni caso agli ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.;
- in ogni caso ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando;
- in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
- in ogni caso, a institori e procuratori generali nonché ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.

N.B.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da A.N.AC. nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

- b) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;
- c) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- d) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;
- e) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
 - l'indicazione dell'attività per la quale l'impresa risulta iscritta;



- l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
 - l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
- f) Informazione o comunicazione (in ragione dell'importo complessivo del contratto ed ove necessaria) antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, **l'Amministrazione chiede all'Impresa** di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione **entro il termine perentorio** fissato dalla medesima Amministrazione: in difetto - e previa diffida con assegnazione di ulteriore termine breve - l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria presentata con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria.
- g) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso;
- h) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da A.N.AC. con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">> e si riserva, pertanto, di procedere agli accertamenti necessari secondo quanto stabilito nelle medesime Linee Guida.

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle Imprese interessate.

Per le Imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente Paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

L'Amministrazione richiede, inoltre, ove non acquisibile d'ufficio, all'Impresa aggiudicataria la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti come di seguito descritta **ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA:**

- i) a comprova dell'iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e come disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000, n. 289, con la precisazione che il requisito finanziario posseduto deve essere quello di cui all'art. 3 bis, comma 1 lett. b) del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, fermo restando il disposto di cui all'art. 2 bis del medesimo art. 3 bis del citato D.L. n. 40/2010:



- copia autentica, nelle forme di legge, dell'iscrizione all'Albo. Per le imprese con sede in altro Stato membro che producano certificazione equivalente alla iscrizione al suddetto Albo e altresì conforme alle disposizioni vigenti in materia nei rispettivi Paesi: copia autentica, nelle forme di legge, di detta certificazione che deve in ogni caso essere rilasciata dalla competente autorità del rispettivo Stato di stabilimento;
- j) a comprova di aver gestito regolarmente un servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016) per comuni appartenenti alla classe III o II o I (secondo la classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.) oppure, in alternativa, aver gestito regolarmente un servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per almeno un anno negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016) per comuni appartenenti alla classe III o II o I (secondo la classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.), purché l'aggio netto minimo annuo riconosciuto nel corso di 12 mesi sia stato almeno pari ad euro 70.000,00. Per aggio netto si intende l'aggio al netto della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive e degli oneri fiscali: attestazione rilasciata dal Comune per il quale è stato prestato il servizio. L'attestazione deve essere datata e firmata, rilasciata su carta intestata del Comune e riportare, oltre gli anni nei quali è stato prestato il servizio, la classe cui appartiene il Comune, nonché espressa dichiarazione che il servizio è stato gestito con correttezza, nel rispetto degli oneri contrattualmente assunti, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione della concessione e/o risoluzione del contratto. Eventualmente, ove pertinente, anche l'entità dell'aggio netto riconosciuto nel corso di 12 mesi.
- k) a comprova del possesso del requisito di cui al numero 4 della Sezione I del Paragrafo IV del presente bando: documentazione che certifica la presenza di una sede operativa sul territorio del Comune di Trento. Nel caso in cui l'Impresa abbia assunto l'impegno tassativo all'apertura della sede operativa entro la data di avvio del servizio, la documentazione deve essere fornita entro il giorno antecedente quello di avvio del servizio.

La documentazione sopra indicata alle lettere i), j) e k) - limitatamente al caso in cui si tratti di certificazione resa da una pubblica amministrazione - può essere presentata, oltre che in originale o in copia autenticata e debitamente bollata, anche in semplice copia fotostatica: in tale ultimo caso la stessa deve essere corredata da una **DICHIARAZIONE (in carta libera)** resa da legale rappresentante dell'Impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m (e a norma dell'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) **attestante la conformità delle copie presentate agli originali.**

Qualora la documentazione sopra indicata alle lettere i), j) e k) sia depositata presso una Pubblica Amministrazione, in luogo della presentazione della documentazione



stessa l'Impresa deve produrre una dichiarazione con l'indicazione di tutti gli estremi necessari per l'acquisizione d'ufficio.

L'Impresa aggiudicataria deve procedere all'assolvimento degli adempimenti di seguito descritti.

- l) **Prima della stipula del contratto e comunque entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.** Tenuto conto di quanto disposto agli artt. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 5 del Decreto del Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 l'impresa aggiudicataria deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di aggiudicazione nell'importo che sarà indicato dall'Amministrazione e che in via presuntiva può essere stimato in indicativi euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- m) **Prima della stipula del contratto:** effettuare il versamento delle **SPESE CONTRATTUALI** nell'importo richiesto dall'Amministrazione stessa e determinate in ragione della forma pubblico-amministrativa richiesta per la stipulazione del contratto secondo il disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- n) **Prima della stipula del contratto:** trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della **GARANZIA DEFINITIVA** nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto. Ai fini della determinazione delle maggiorazioni previste all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., si considera il rialzo percentuale derivante dal rapporto tra il minimo garantito posto a base di gara e il minimo garantito offerto. A questo esclusivo effetto, l'importo complessivo del contratto è determinato dal minimo garantito offerto in sede di gara e riferito all'intera durata contrattuale, così come previsto all'art. 18 del capitolato d'onori.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore a favore della Stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'Impresa esecutrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nel rispetto di quanto già precisato al paragrafo VI, sezione I, capitolo 2, numero 2 del presente bando: a tal fine è necessario che l'Impresa allegghi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del



D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato al presente bando "Modalità di costituzione della cauzione definitiva" - Allegato n. 12. Non sono accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

- o) **Prima della stipula del contratto:** a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara e nel rispetto dell'art. 13 del capitolato d'oneri, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'impresa deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010;
- p) A norma dell'art. 19 del capitolato d'oneri prima dell'avvio del servizio l'Impresa deve depositare le **polizze di cui al medesimo articolo 19 del capitolato d'oneri** in copia al Comune. La mancata trasmissione della copia della polizza prima della stipulazione del contratto comporta l'impossibilità di procedere alla stipulazione stessa con facoltà per l'Amministrazione, previa diffida, di annullare la disposta aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria presentata e di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara anche nei confronti di Imprese diverse dall'aggiudicataria.

In caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché in caso di mancata presentazione del PASSOE (né in



sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto – la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza e aggiudica la gara all'Impresa seconda in graduatoria.

SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Nel caso in cui aggiudicatario sia risultato un gruppo di imprese che abbia manifestato la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la documentazione indicata nella precedente Sezione I deve essere presentata, per il tramite dell'impresa capogruppo o acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio), secondo le seguenti modalità:

- a) la documentazione di cui alla precedente Sezione I **lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)** è **acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio)** relativamente a **ciascuna delle Imprese riunite**. La documentazione compresa nella **lettera f)** è **richiesta a ciascuna delle Imprese riunite per il tramite dell'Impresa capogruppo**;
- b) la documentazione di cui alla precedente Sezione I **lettera i)** è **richiesta a ciascuna delle Imprese riunite per il tramite dell'Impresa capogruppo**;
- c) la documentazione di cui alla precedente Sezione I **lettera j)** è **richiesta all'Impresa Capogruppo**;
- d) la documentazione di cui alla precedente Sezione I **lettera k)** è **richiesta, per il tramite dell'Impresa capogruppo, a quella fra le imprese aderenti all'ATI che concretamente dispone del requisito**;
- e) gli adempimenti di cui alla precedente Sezione I **lettere l), m), n), o) e p)** sono richiesti **all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti, fermo restando che gli adempimenti di cui alle lettere n) e p) devono fare riferimento a tutte le Imprese aderenti all'ATI.**

L'Amministrazione appaltante richiede, inoltre, al raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione della seguente documentazione:

- f) il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), dal cui testo risulti espressamente:
 - che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa



- indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo la verifica finale fino all'estinzione di ogni rapporto;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";
- l'espressa indicazione della parte di esecuzione del contratto di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.

g) la **PROCURA** – in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da **ATTO PUBBLICO** (oppure copia notarile in carta legale - dello stesso atto).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m., **è vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata.

Per i raggruppamenti temporanei di Imprese ed in caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione per una (o più) delle Imprese associate in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché la mancata presentazione del PassOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante applica le sanzioni espressamente previste nella Sezione I del presente paragrafo nei confronti del raggruppamento nel suo insieme con la precisazione che dove il fatto sia ascrivibile ad una specifica Impresa le segnalazioni ne daranno specifica indicazione.

SEZIONE III - CONSORZI

Nel caso in cui aggiudicatario sia risultato un Consorzio la documentazione indicata nella precedente Sezione I deve essere presentata, per il tramite del Consorzio o acquisita d'ufficio, secondo le seguenti modalità:

a) la documentazione di cui alla precedente Sezione I **lettere a), b), c), d), e), f), g), h)** è **acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio)** relativamente al



Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara (e, per quanto attiene ai requisiti di idoneità speciale, secondo le dichiarazioni rese in sede di gara e tenuto conto della normativa vigente in materia di ammissione dei Consorzi alle gare). La documentazione compresa nella **lettera f) è richiesta al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara per il tramite del Consorzio;**

- b) la documentazione di cui alla precedente Sezione I **lettere i), j) e k) è richiesta al Consorzio e/o a ciascuna delle Imprese consorziate** secondo le dichiarazioni rese in sede di gara e tenuto conto della normativa vigente in materia di ammissione dei Consorzi alle gare;
- c) gli adempimenti di cui alla precedente Sezione I **lettere l), m), n), o) e p) sono richiesti al Consorzio, fermo restando che gli adempimenti di cui alle lettere n) e p) devono fare riferimento a tutte le Imprese consorziate.**

Per i Consorzi e in caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o dei requisiti di carattere tecnico economico o di accertata sussistenza di cause di esclusione per il Consorzio e/o per una (o più) delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché in caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante applica le sanzioni espressamente previste nella Sezione I del presente paragrafo nei confronti del Consorzio nel suo insieme (e, quindi, anche delle Imprese per conto delle quali lo stesso ha partecipato alla gara) con la precisazione che – dove il fatto sia ascrivibile al solo Consorzio o ad una delle Imprese per conto delle quali il Consorzio stesso ha partecipato alla gara - le segnalazioni ne daranno specifica indicazione.

PARAGRAFO IX - ULTERIORI INFORMAZIONI

INFORMAZIONI INERENTI ALLA PROCEDURA DI GARA:

- A) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi



di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

- B) Ai sensi dell'art. 24 del capitolato d'onere la risoluzione delle controversie è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.
- C) Prescrizioni in merito al subaffidamento.
L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.
L'affidatario deve assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento.

Ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000, n. 289, **è vietato il subappalto del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.**

E' consentito il subaffidamento del servizio oggetto del capitolato limitatamente alla materiale attività di affissione dei manifesti e all'installazione, manutenzione e delocalizzazione degli impianti pubblicitari.

L'aggiudicatario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

L'affidamento è consentito, previa autorizzazione del Comune, nel rispetto dell'art. 26 della L.P. 26/2016 e s.m. e dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per quanto compatibile, nonché delle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario del servizio abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni relative all'attività che intende subaffidare;
- b) che l'affidatario del servizio provveda a presentare al Comune apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e al deposito di copia autentica del contratto di subappalto, stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione, presso l'Amministrazione comunale, almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni attinenti al servizio subappaltato;
- c) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.. Per la verifica di tale requisito l'affidatario dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.;
- d) che, al momento del deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione comunale, l'affidatario trasmetta:
- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestante il



possesto da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nella successiva lettera f);

- una dichiarazione resa da parte del subappaltatore (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.;

e) che, al momento del deposito del contratto di subaffidamento, l'affidatario trasmetta copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del luogo di esecuzione del contratto;

f) che il subaffidatario:

- sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai corrispondenti registri professionali);

- non sia incorso in cause di decadenza, divieto e sospensione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.;

- disponga di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;

g) che, al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto, l'affidatario abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore (in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti).

A norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., prima della stipula del contratto di appalto, l'affidatario deve indicare all'Amministrazione l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, se questi sono noti al momento della richiesta. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della L. 13 agosto 2010 n. 136.

L'affidatario del servizio deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.

A norma dell'art. 26 comma 4 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., in caso di subappalto, le prestazioni indicate in sede di gara sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.

A norma dell'art. 26 comma 4 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari



risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. A norma di quest'ultimo, l'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 15 giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui il subappaltatore del servizio non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. nonché nel caso in cui il subappaltatore non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni oggetto del subappalto.

Il subaffidamento delle prestazioni non esonera in alcun modo l'affidatario del servizio dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso l'Amministrazione comunale della buona esecuzione del contratto.

L'affidatario del servizio dovrà garantire che i subappaltatori si impegnino ad osservare le condizioni del capitolato d'onere, ivi compresa l'applicazione del contratto individuato tra i CCNL (ed integrativo provinciale, se presente) di riferimento così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796, analogamente a quanto stabilito per l'appaltatore dall'art. 11 del capitolato d'onere.

A norma dell'art. 26 comma 11 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare all'Amministrazione comunale e contestualmente all'affidatario del servizio il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

A norma dell'art. 26 comma 12 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle prestazioni che l'affidatario intende subappaltare, ai sensi di quanto sopra riportato.

Il prestatore del servizio è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento delle attività oggetto di subappalto.

Tenuto conto della natura dei servizi affidati, non è previsto il pagamento diretto di cui all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. dei subaffidatari da parte del Comune. Pertanto, è fatto obbligo all'impresa di trasmettere, entro 20 giorni dalla



data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'eventuale subaffidatario, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

- D) Il contratto è stipulato in **forma pubblico-amministrativa** entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede ad incamerare il deposito cauzionale presentato dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
- E) A norma dell'art. 49, comma 7, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, nelle more della stipulazione del contratto il Comune può richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del contratto, fatto salvo il rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
- F) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.
- G) A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- H) Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art.3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità



finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola”.

- I) Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'A.N.AC.).
- J) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it e allegato n. 13 al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
- K) Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie.
- L) Lo schema del presente bando è stato approvato con atto del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie di data 13 settembre 2017 sulla base della deliberazione di Consiglio comunale di data 28.06.2017 n. 87 (Allegato n. 14 al presente bando), successivamente modificata da deliberazione di data 12.09.2017 n. 112 (Allegato n. 15 al presente bando). Il presente bando è stato pubblicato sul profilo committente e all'albo pretorio dell'Amministrazione, sul Portale dei bandi e dei contratti pubblici di A.N.AC., sul sito Servizio Contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul sito di APAC, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), nonché per estratto su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale.
- M) Si precisa che il capitolato d'oneri (completo del suo allegato) costituirà parte integrante del contratto di concessione.
- N) Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Imprese partecipanti alla gara avvengono a mezzo PEC. A tal fine la Stazione appaltante utilizza l'indirizzo di PEC indicato dall'Impresa partecipate ai sensi della lettera A (dati identificativi dell'Impresa), Capitolo 2, Sezione I, Paragrafo VI del presente bando oppure, qualora l'Impresa ometta tale indicazione, l'indirizzo di PEC presente nella visura camerale dell'Impresa medesima.
- O) Negli Allegati sub 14 e 15 si trovano le motivazioni delle disposizioni contenute nel presente bando.

**ALTRE INFORMAZIONI UTILI:**

Per poter mettere in grado i soggetti interessati di valutare il tipo di servizio che dovrà essere svolto, si comunicano i seguenti dati riferiti alle entrate oggetto della gara:

ANNO	GETTITO COMPLESSIVO LORDO		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	MAGGIORAZIONE DIRITTI AFFISSIONI D'URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E ACCESSORI
2012	€ 1.500.477,59	di cui	€ 239.120,53	€ 0,00	€ 1.261.357,06
2013	€ 1.467.203,74	di cui	€ 249.877,87	€ 135,49	€ 1.217.190,38
2014	€ 1.474.900,66	di cui	€ 240.780,52	€ 174,30	€ 1.233.945,84
2015	€ 1.474.447,07	di cui	€ 200.437,98	€ 0,00	€ 1.274.009,09
2016	€ 1.506.086,27	di cui	€ 261.490,70	€ 38,85	€ 1.244.556,72

AGGIO RICONOSCIUTO NEL PERIODO 01/01/2012-31/12/2017 (da calcolare sul gettito complessivo lordo, al netto della maggiorazione dei diritti per affissioni d'urgenza, notturne e festive): 6,9986%

I dati finanziari relativi alla Stazione appaltante sono reperibili al sito internet: <http://www.comune.trento.it/> ove è prevista una apposita Sezione del sito dedicata alla pubblicazione dei documenti di programmazione e dei bilanci di previsione, di rendicontazione e di settore.

(f.to) Il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie
dott.ssa Franca Debiasi

(f.to) Il Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Simonetta Simonetto



ALLEGATI:

- Allegato n. 1: Capitolato d'oneri e relativo allegato (formato *.pdf*);
- Allegato n. 2: Parametri per la valutazione delle offerte (formato *.pdf*);
- Allegato n. 3: Ricevuta protocollo (formato *.odt* e formato *.pdf*);
- Allegato n. 4: Fac-simile di dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, di cui di cui al numero 1., Capitolo 2, Sezione I, Paragrafo VI del bando di gara (formato *.odt* e formato *.pdf*);
- Allegato n. 5: In alternativa all'Allegato n. 4, modello di Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) - (formato *.odt* e formato *.pdf*);
- Allegato n. 6: Fac-simile di dichiarazione di cui al numero 3. del Capitolo 2, Sezione I, Paragrafo VI (formato *.odt* e formato *.pdf*);
- Allegato n. 7: Patto di integrità (formato *.pdf*);
- Allegato n. 8: Modulo offerta tecnica (formato *.odt* e formato *.pdf*);
- Allegato n. 9: Modulo offerta economica (formato *.odt* e formato *.pdf*);
- Allegato n. 10: Fac-simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesta, ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m., di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (formato *.odt* e formato *.pdf*);
- Allegato n. 11: Fac-simile di dichiarazione di subaffidamento (formato *.odt* e formato *.pdf*);
- Allegato n. 12: Modalità di costituzione della cauzione definitiva (formato *.pdf*);
- Allegato n. 13: Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento (formato *.pdf*);
- Allegato n. 14: Deliberazione di Consiglio comunale di data 28.06.2017 n. 87 (formato *.pdf*).
- Allegato n. 15: Deliberazione di Consiglio comunale di data 12.09.2017 n. 112 (formato *.pdf*).